

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 21

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013.

(BURC n. 83 del 27 novembre 2015)

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge adegua l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e disciplina le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
2. Sono soggetti alla disciplina della presente legge gli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 2

(Nullità degli atti di conferimento degli incarichi)

1. L'atto di conferimento dell'incarico ed i relativi contratti sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito in presenza di dichiarazione che attesti l'esistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.
2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito senza che sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 3

(Dichiarazione di nullità degli incarichi e produzione degli effetti)

1. La nullità degli incarichi conferiti dalla Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.
2. La nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di ciascun ente.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico opera dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità.

Art. 4

(Individuazione degli organi che operano in via sostitutiva)

1. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, si procede al conferimento degli incarichi nei seguenti termini:
 - a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;
 - b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;
 - c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente individuato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualora questi

- non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;
- d) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;
 - e) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013.
2. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013 i componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.
 3. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, gli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

(Invarianza di spesa)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.